

CAMERA DEI DEPUTATI N. 753

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PRETI e VIZZINI

Presentata il 12 novembre 1963

Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il Ministero del tesoro, con circolare n. 133 del 5 ottobre 1962, ha dato una nuova interpretazione alle norme contenute negli articoli 4 e 5 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riconoscendo che le navi danneggiate o perdute in regime di requisizione o di noleggio da parte dello Stato e quelle che, avendo una stazza lorda superiore alle 1.000 tonnellate, furono obbligatoriamente assicurate contro i rischi della guerra, hanno diritto di beneficiare delle provvidenze previste dalla predetta legge n. 968.

Tale disposizione, se da un lato è encomiabile, perchè in tal modo viene resa giustizia ad una benemerita categoria di piccoli imprenditori — si potrebbe dire di artigiani dei traffici e della pesca (i grandi armatori, come è noto, non hanno interesse particolare alla legge per i limiti che la stessa contiene nell'articolo 28) — dall'altro rende più acuto il disagio dei proprietari di navi che si trovarono al Nord dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

Abbandonati al loro destino dalle vicende tragiche della guerra, videro i loro battelli occupati con la forza dalle truppe tedesche e ben raramente poterono rientrare in possesso dei loro beni alla fine delle ostilità.

È vero che il Governo del Nord cercò di rimediare alla situazione che si era venuta a creare, facendo loro firmare un contratto con

il quale assumeva a proprio carico i rischi di guerra, ma è vero altresì che, dopo la liberazione, il Governo legittimo privò di efficacia giuridica i provvedimenti emanati in tal senso al Nord, obbligando alcuni anni fa i proprietari a restituire le indennità di perdita che avevano riscosso. Ora è avvenuto che i più hanno avanzato, nei termini previsti dalla legge n. 968, denuncia di risarcimento e parecchi hanno riscosso l'indennizzo o il contributo loro spettante, ai sensi dell'accennata legge n. 968; ma alcuni, i più sprovveduti, hanno ritenuto legittimo il pagamento dell'indennità di perdita percepita al Nord e non hanno quindi presentata alcuna denuncia per i danni di guerra. In tal modo si è venuta a creare un'assurda situazione, per cui lo Stato da un lato reclama la restituzione delle indennità di perdita pagate al Nord, mentre dall'altro non può ammettere al beneficio delle provvidenze della 968 i proprietari che, in buona fede, non hanno provveduto a presentare nuova domanda di risarcimento dei danni subiti.

Si tratta di pochi casi, poco più di una decina, ma ciò non diminuisce il disagio per chi tanto ha sofferto per la guerra e più degli altri ha bisogno di aiuto e di comprensione.

La proposta di legge che sottopongo alla vostra approvazione mira appunto a sanare queste situazioni, mediante la riapertura dei

termini della legge n. 968, fermo restando il divieto sancito con il 3° comma dell'articolo 7 della predetta legge, per cui non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Si è pensato inoltre di estendere il cennato beneficio anche a coloro che, pur non essendosi venuti a trovare nelle suddette condizioni, nondimeno non hanno potuto presentare, nei termini indicati dalla legge n. 968, la prescrit-

ta denuncia. Si tratta di alcuni piccoli proprietari di motovelieri e motopescherecci, rimasti privi di natanti, andati distrutti, e costretti perciò ad imbarcarsi su navi altrui.

Costoro, nel periodo in cui erano aperti i termini per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni subiti, navigavano in mari lontani, costretti dalla necessità di guadagnarsi da vivere, e si trovano perciò esclusi da ogni beneficio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini per la presentazione di denunce alle Intendenze di finanza per navi e galleggianti perduti o danneggiati per qualcuno dei fatti di guerra previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sono riaperti per i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Nelle denunce gli interessati debbono dichiarare se intendono ripristinare il bene perduto o danneggiato, oppure beneficiare dell'indennizzo.

In mancanza della dichiarazione, di cui al comma precedente, verrà loro liquidato l'indennizzo.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti di bilancio previsti per l'attuazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.